

Delibera del Commissario Straordinario  
N° 21 del 22/02/2024**Struttura proponente:** AREA RISORSE UMANE,  
PIANIFICAZIONE, FORMAZIONE, AFFARI GENERALI**Proposta n. 395 del 21/02/2024****Oggetto:** Tirocini teorico pratici presso Aziende/Enti - Convenzione tra Arsial e Università' degli Studi Tuscia – Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali

Si dichiara la conformità della presente proposta di deliberazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione

<b>Funzionario Istruttore</b>	
Data 21/02/2024	Firma Roberto Polegri
<b>Responsabile P.O.</b>	
Data 21/02/2024	Firma Roberto Polegri
<b>Responsabile del procedimento</b>	
Data 21/02/2024	Firma Patrizia Bergo
<b>Dirigente di AREA</b>	
Data 21/02/2024	Firma Patrizia Bergo
<b>Il Direttore Generale</b>	
Data 22/02/2024	Firma Giacomo Guastella

*Il Commissario Straordinario  
Massimiliano Raffa*

OGGETTO:	Tirocini teorico pratici presso Aziende/Enti - Convenzione tra Arsial e Università' degli Studi Tuscia - Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali
----------	---

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale 5 ottobre 2023, n. 642/RE, con la quale il Direttore Generale ha avvocato a sé la titolarità dell'incarico "Ad Interim" delle funzioni dirigenziale dell'Area Promozione e Comunicazione;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 23 – Legge di stabilità regionale 2024;

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2023, n. 24, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026 e dei suoi Enti pubblici dipendenti. Con l'art. n. 6, comma 1, lett c), della predetta Legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione finanziario 2024-2026 ARSIAL, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 77/CS/RE del 21 novembre 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

### CONSIDERATO:

che ai sensi degli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, le Università possono stipulare "[...] convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale [...]" e "[...] convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento [...]";

che ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e del D.M. n. 142/1998, che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento;

che il D.M. n. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", successivamente modificato dal D.M. n. 270/2004, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. n. 142/1998;

CONSIDERATO che in sintonia con le forme di concertazione previste dalla riforma degli studi universitari, ARSIAL condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, allo scopo di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

DATO ATTO che l'Università degli Studi della Tuscia ha fatto pervenire a questo Ente una proposta di convenzione al fine di promuovere l'attivazione di tirocini curriculari e professionalizzanti – Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali

DATO ATTO, altresì, che:

- Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro;
- L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte;
- La copertura assicurativa per infortuni e quella per la responsabilità civile degli studenti/delle studentesse è a carico dell'Università e che le attività in questione non comportano alcun onere economico per l'Agenzia ARSIAL;

RITENUTO opportuno fornire l'apporto e la disponibilità dell'Amministrazione, in applicazione della citata normativa, per consentire la promozione di progetti formativi e di orientamento per i giovani e, quindi, procedere alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;

CONSIDERATO che l'accoglienza di studenti delle Università rappresenta un'occasione preziosa anche per far conoscere agli stessi la realtà dell'Agenzia, le sue funzioni e le sue specifiche attività;

ATTESO che il rapporto tirocinante-azienda si configura come proseguimento dell'attività formativa e non comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né di assunzione;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno rinnovare alla Dirigente dell'Area Risorse Umane l'autorizzazione, già attribuita con Deliberazione del CDA n. 20/RE del 3 Marzo 2022, affinché provveda alla sottoscrizione delle Convenzioni, secondo gli schemi-tipo ministeriali con gli Atenei richiedenti, contenenti le regole di definizione dei rapporti tra soggetti promotori e l'Agenzia ARSIAL;

RIBADITO che le citate convenzioni non comporteranno alcun onere economico per l'Agenzia;

SU PROPOSTA e istruttoria della Dirigente dell'Area Risorse Umane, Pianificazione, Formazione, Affari Generali;

## **DELIBERA**

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione,

### **DI PRENDERE ATTO CHE:**

- L'Università degli Studi Tuscia – Dipartimento Scienze Agrarie e Forestali - ha fatto pervenire a questo Ente una proposta di convenzione al fine di promuovere l'attivazione di tirocini curriculari e professionalizzanti;
- Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro;
- L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte;
- La copertura assicurativa per infortuni e quella per la responsabilità civile degli studenti/delle studentesse è a carico dell'Università e che le attività in questione non comportano alcun onere economico per l'Agenzia ARSIAL;

DI APPROVARE lo schema di convenzione da stipularsi tra l'Università degli Studi della Tuscia e l'Agenzia ARSIAL, soggetto ospitante, per lo svolgimento di tirocini professionalizzanti;

DI AUTORIZZARE nel contempo la Dirigente dell'Area Risorse Umane alla sottoscrizione delle Convenzioni, secondo gli schemi-tipo ministeriali, con gli Atenei che avanzano proposte finalizzate all'accoglimento di stage formativi dei propri studenti nell'ambito dei percorsi in alternanza studio-lavoro e tirocini formativi e di orientamento;

DI EVIDENZIARE che i rapporti studenti/tirocinanti-azienda si configura come proseguimento dell'attività formativa e non comporta alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né di assunzione;

DI STABILIRE che gli studenti dovranno avere la copertura assicurativa sia INAIL sia per responsabilità civile a totale carico degli Istituti e degli Atenei che richiedono ad ARSIAL lo svolgimento di tirocini e percorsi formativi.

DI STABILIRE che la Dirigente sopra citata provvederà ad adottare tutti gli atti gestionali conseguenti alla presente determinazione.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente alla convenzione sottoscritta, all'Università degli Studi della Tuscia per gli adempimenti consequenziali;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per l'Agenzia.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Sì	No
D.Lgs 33/2013	23				X		X	



**DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E  
FORESTALI**

*Via S. Camillo de Lellis s.n.c.*

*01100 - Viterbo*

*Tel. 0761 357581-357438 - fax 0761 357434*

**CONVENZIONE QUADRO PER TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO**

TRA

Il **Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali** (D.A.F.N.E.) con C.F. 80029030568, nella persona del Direttore pro tempore Prof. Danilo Monarca, nella sua qualità di legale rappresentante, nato (omissis), domiciliato per la carica che riveste presso l'Università degli Studi della Tuscia di Viterbo, via S. Camillo de Lellis s.n.c., Viterbo, di seguito denominato "Dipartimento"

E

\_\_\_\_\_ con sede legale in  
\_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_ e registro  
imprese n. \_\_\_\_\_), indirizzo e-mail \_\_\_\_\_ d'ora in poi  
denominato "soggetto ospitante" rappresentata \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_

**premessato che**

al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d'alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24.6.1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti pubblici ed aziende private a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all'art. 4 prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati;

i due soggetti sopra indicati intendono instaurare un rapporto di continuativa e reciproca collaborazione, al fine di porre in essere e realizzare iniziative congiunte;

**si conviene quanto segue:**

### Art. 1

#### Ambito applicativo

La presente convenzione quadro regola i rapporti tra il "Dipartimento" ed il "soggetto ospitante" concernenti l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento, a favore di studenti compresi coloro che frequentano corsi di laurea, laurea specialistica, ed equivalenti equiparati dei precedenti ordinamenti, dottorato di ricerca, alta formazione, scuole di specializzazione, master di I e di II livello. Il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196. La presente convenzione potrà altresì essere utilizzata da qualsiasi struttura dell'Ateneo (Dipartimenti, Centri, ecc.) per attivare i tirocini di cui al comma precedente presso il medesimo soggetto ospitante.

### Art. 2

#### Oggetto tirocinio

I programmi di tirocinio formativo e di orientamento concordati da entrambe le parti hanno come oggetto l'acquisizione nella pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive al fine di integrare il percorso accademico dello studente.

### Art. 3

#### Natura giuridica del tirocinio e progetto formativo

I tirocini formativi e di orientamento, attivati ai sensi dell'art 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97, non possono configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. L'attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza presso il "soggetto ospitante" è seguita e controllata da un tutor aziendale, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello *stage*, nonché da un *tutor* del "Dipartimento". Per ciascun tirocinante, inserito nel "soggetto ospitante" in base alla presente convenzione, verrà predisposto un progetto formativo e di orientamento, (Fac-simile Allegato A ), contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutor e del responsabile del "soggetto ospitante"; il nominativo del tutor del "Dipartimento", obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza nel "soggetto ospitante"; le strutture del "soggetto ospitante" (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto negli articoli 7 del Decreto Interministeriale 25.03.1998 n. 142 e 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138.

### Art. 4

#### Limite di accoglienza tirocinanti

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24.6.1997, n. 196 e del suo regolamento attuativo, DM 25 marzo 1998 n 142, il "soggetto ospitante" si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;

c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti.

#### **Art. 5 Sicurezza**

Il "soggetto ospitante" si impegna a garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

#### **Art. 6 Obblighi dei tirocinanti**

Durante lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

#### **Art. 7 Assicurazioni a carico dell'Università**

Il "Dipartimento" assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il "soggetto ospitante" si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al "Dipartimento".

#### **Art. 8 Comunicazioni obbligatorie**

Il "Dipartimento", nel caso di promozione di tirocini formativi e di orientamento curriculari, non ha l'obbligo di effettuare le comunicazioni obbligatorie, secondo le direttive emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. 13/SEGR/0004746 del 14/02/2007.

#### **Art. 9 Dati personali**

Le parti acconsentono che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il "soggetto ospitante" e il "Dipartimento". Le



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
**Tuscia**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E  
FORESTALI**

*Via S. Camillo de Lellis s.n.c.*

*01100 - Viterbo*

*Tel. 0761 357581-357438 - fax 0761 357434*

parti dichiarano infine di essere informate sulle disposizioni dettate dal D.Igs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

**Art. 10**

**Durata**

La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla data della firma e potrà essere rinnovata tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro i tre mesi precedenti la scadenza annuale.

**Art. 11**

**Risoluzione anticipata della Convenzione**

Qualora il “Dipartimento” accerti delle irregolarità nello svolgimento del tirocinio riconducibili ad attività del “soggetto ospitante”, la presente convenzione si risolve di diritto con effetto dalla data della dichiarazione espressa ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Viterbo, lì

Università degli Studi della Tuscia  
**Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali**  
(il Direttore)

\_\_\_\_\_  
L’Azienda - Ente Ospitante